

ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Cognome e nome del contraente: _____

Numero pratica: _____

Prodotto assicurativo: _____

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere verificati consultando il RUI - Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi - sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

_____ operante per _____
[cognome nome] [denominazione dell'intermediario]

quale suo _____
[veste nella quale il soggetto opera o natura del rapporto dell'addetto]

iscritto al n. _____, sezione _____ del Registro degli Intermediari Assicurativi, anche a titolo accessorio, e Riassicurativi (RUI) in data _____

(in caso di soggetto iscritto alla sezione E del RUI, l'attività di intermediazione assicurativa è svolta per conto di ViViBanca S.p.A., con sede legale in Via Giolitti n. 15 - 10123 Torino, iscritta al RUI, sezione D, n. 000229526).

indirizzo sede legale _____ telefono _____ sito web _____

e-mail _____ PEC _____

eventuale indirizzo Internet tramite il quale viene promossa o svolta l'attività _____

L'attività di distribuzione svolta è soggetta alla vigilanza dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) quale autorità competente.

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

a) Presso i locali del distributore e sul sito internet www.vivibanca.it sono disponibili i seguenti elenchi:

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere d'incarico; in caso di soggetto iscritto alla sezione E del RUI operante per conto di ViViBanca S.p.A., sono indicati i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora, ossia della stessa ViViBanca S.p.A.;

2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempie il distributore, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

b) Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub. a.1.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

ViViBanca S.p.A. (nonché il distributore, in caso di soggetto iscritto alla sezione E del RUI operante per conto di ViViBanca S.p.A.) non detiene partecipazioni, dirette o indirette, superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione e non è partecipata in misura superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto da alcuna impresa di assicurazione o loro controllanti.

Con riguardo al rapporto di collaborazione orizzontale tra ViViBanca S.p.A. e Findomestic Banca S.p.A. (quest'ultima iscritta alla Sezione D del RUI al n. 00200406) per la distribuzione di polizze assicurative di compagnie assicurative del gruppo Cardif, Findomestic Banca s.p.a. non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione. BNP Paribas S.A., holding del gruppo Cardif, controlla le compagnie assicurative di cui sono intermediati i prodotti da parte di Findomestic Banca S.p.A.. In particolare, BNP Paribas S.A. è detentrica di una partecipazione indiretta superiore al 10% del capitale sociale di Findomestic Banca S.p.A.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Reclami.

È facoltà del contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto i reclami relativi al comportamento dell'intermediario inviando una comunicazione a:

- Findomestic Banca S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, via Jacopo da Diacceto n. 48 - 50123 Firenze; oppure -al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
- Findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it.

L'intermediario è tenuto a dare risposta scritta entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Le predette modalità di reclamo si intendono applicabili anche ove il reclamo sia relativo al comportamento dell'intermediario che sia entrato in contatto con il cliente. Quest'ultimo intermediario, nel caso riceva un reclamo, lo trasmette senza ritardo a Findomestic Banca S.p.A., dandone contestuale notizia al reclamante. In ogni caso, detta informativa al reclamante può essere fornita direttamente da Findomestic Banca S.p.A.. La funzione della gestione reclami non è esternalizzata da parte di Findomestic Banca S.p.A.

A Findomestic Banca S.p.A. vanno indirizzati i reclami relativi al comportamento dell'intermediario o degli intermediari, ivi inclusi quelli relativi ai dipendenti o collaboratori, specificando in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati.

Alle compagnie assicurative vanno invece indirizzati - secondo le modalità meglio indicate nella documentazione della polizza ed ai recapiti indicati negli elenchi di cui alla precedente Sezione II - i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale. I reclami ricevuti dagli intermediari e relativi al comportamento della compagnia assicurativa saranno trasmessi dall'intermediario stesso alla compagnia senza ritardo, dandone contestuale notizia al reclamante.

Il contraente ha inoltre la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge (45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte dell'intermediario), di rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma (fax: 06 42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, info su: www.ivass.it), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario.

Per i reclami rivolti alle compagnie assicurative si veda anche quanto riportato nel DIP aggiuntivo del prodotto assicurativo.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Il contraente potrà altresì rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo e, in particolare, la mediazione e la negoziazione assistita.

(i) La mediazione (ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28)

Il contraente, ove la controversia riguardi diritti disponibili, potrà esperire la procedura di mediazione la quale ha lo scopo di tentare di far addivenire le parti a una conciliazione attraverso l'opera di un soggetto imparziale cd. "mediatore". Il contraente potrà adire un organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro detenuto dal Ministero di Giustizia nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, mediante la presentazione di un'apposita istanza, presso l'organismo scelto, contenente le informazioni richieste dal relativo organismo.

(ii) La negoziazione assistita (ai sensi del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. n. 162/2014)

Il contraente potrà esperire la procedura di negoziazione assistita volta al raggiungimento di un accordo cd. "convenzione di negoziazione" tramite la quale le parti convengono di cooperare per la risoluzione amichevole della controversia, tramite l'assistenza di avvocati. Il procedimento di negoziazione assistita potrà essere esperito mediante esplicito invito a stipulare la convenzione contenente l'indicazione dell'oggetto della controversia e l'avvertimento che la mancata risposta all'invito -entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione- o il suo rifiuto potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente modulo ai sensi dell'art. 56 del Regolamento IVASS 40/2018

Data: _____

Firma: _____

Data aggiornamento: